

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

presso la Federazione Italiana Tiro a Volo - FITAV

composta da

Dott. Nicola Miriano Presidente, relatore
Avv. Emanuele Squarcia Componente
Avv. Federico Brizi Componente

nel procedimento di appello rubricato al n°: 000003/Fitav 2015

a carico di

BERTOLINO Giorgio Romano, nato a Torino il 15/4/1939, residente in Via Francesco Cirio 3, 10152 Torino

Incolpato

come precisato nell'atto di deferimento a giudizio emesso dal Procuratore Federale della FITAV in data 29 settembre 2015, " ... *della infrazione disciplinare di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento di Giustizia ... aggravata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. ff{<aver commesso il fatto per mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportanti dichiarazioni lesive degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato>}*" per le " ... *diverse espressioni usate dal Sig. Giorgio Bertolino nelle missive ... lesive dell'onore e della reputazione del Sen Luciano Rossi , cui sono indirizzate, ... al presidente del CONI Malagò ... alla Segreteria FITAV e a tutti i soci FITAV ...*"

Appellante il Procuratore Federale avverso la decisione del Tribunale Federale emessa in data 11/1/2016, con la quale veniva dichiarato "di non doversi procedere nei confronti del Sig. Giorgio Bertolino essendo divenuto soggetto estraneo alla FITAV, fatti salvi gli effetti della prescrizione a norma dell'art. 32, commi 4 e 5, del vigente regolamento di Giustizia FITAV."

Visto l'art. 61 del Regolamento di Giustizia;
all'udienza del 16/3/2016 ha emesso la seguente

SENTENZA

Fatto

Con e.mail in data 22/2, 4/3, 1/4, 2/4, 3/4, 7/4, 9/4, 1/7, 20/8/2015, in copia in atti, dirette mediante posta certificata alle persone indicate nel capo d'incolpazione, alcune delle quali nominativamente indicate (si vedano le missive sopra richiamate), il tesserato FITAV Sig. Bertolino Giorgio Romano rivolgeva all'indirizzo del Presidente (Sen. Luciano Rossi), di altri organi, istituzioni e tesserati della FITAV stessa, le espressioni che è possibile accertare con la lettura dei documenti predetti.

Tratto a giudizio con decreto del 2/10/2015, l'incolpato, con nota pervenuta il 18/12/2015, presentava alla FITAV le proprie dimissioni dalla Federazione e restituiva contestualmente la tessera sociale.

Successivamente alla emissione del decreto di rinvio a giudizio il Sig. Bertolino, mediante PEC, faceva pervenire alla FITAV tre missive , sempre attinenti alla materia in esame, rispettivamente in data 22/10 e 2/11/2015, 7/1/2016.

In data 11/1/2016 si svolgeva l'udienza di discussione all'esito della quale, con sentenza in pari data, veniva dichiarato "di non doversi procedere nei confronti del Sig. Giorgio Bertolino essendo divenuto soggetto estraneo alla FITAV, fatti salvi gli effetti della prescrizione a norma dell'art. 32, commi 4 e 5, del vigente regolamento di Giustizia FITAV."

Avverso la menzionata sentenza presentava rituale e tempestivo reclamo il Procuratore Federale chiedendo a questa Corte, in riforma dell'impugnata decisione, di "adottare nei confronti del Sig. Giorgio Bertolino, in quanto riconosciuto responsabile dell'infrazione disciplinare prevista dall'art. 15 comma 1 del

Regolamento di Giustizia, aggravata ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett.F., dello stesso Regolamento, il provvedimento sanzionatorio della sospensione dall'attività della Federazione, per un periodo di anni 1 (uno), sanzione da scontarsi all'atto di un eventuale nuovo tesseramento, come disposto dall'art. 20 comma 2, del Regolamento di Giustizia. "

Successivamente alla presentazione del reclamo da parte del Procuratore Federale, perveniva a questa Corte Federale di Appello missiva, il cui tenore si collegava alla materia in precedenza descritta, datata 3/3/2016, con 3 allegati, a firma del Sig. Bertolino, recante la conclusione seguente: *"Richiedo il proscioglimento dalle accuse perché il fatto non costituisce reato"*.

Diritto

In primo luogo, sembra certo a questa Corte che la decisione emessa a conclusione del processo di primo grado, a seguito delle dimissioni dalla FITAV rassegnate nel corso del processo stesso dall'incolpato (*"... non doversi procedere nei confronti del Sig. Giorgio Bertolino essendo divenuto soggetto estraneo alla FITAV ..."*), costituisca violazione dell'art. 20 del Regolamento di Giustizia (in avanti indicato come R.G.), non esattamente interpretato dal primo Giudice a sostegno della propria valutazione.

La norma appena citata ordina infatti il contrario di quello che è stato ritenuto, disponendo che *"Sono punibili, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, coloro che, anche se non più tesserati, si siano resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile"*. In altre parole, *tempus regit actum*: la condotta rilevante disciplinarmente prevede, come requisito personale del colpevole al momento del fatto, lo stato di tesserato, la cui assenza, sopravvenuta prima della decisione del giudice, non esime questi dal dovere, qualora ne sussistano i presupposti stabiliti dal R.G., di dichiarare la responsabilità disciplinare e di irrogare la sanzione prevista, fatta salva la relativa esecuzione, che rimane sospesa fino ad un eventuale nuovo tesseramento (comma 2).

In secondo luogo, quanto al merito in ordine al quale si ha il dovere della conseguente decisione perché richiesta, mediante il reclamo, dal Procuratore Federale, ritiene il Collegio che le esternazioni riferibili al Sig. Bertolino siano oggettivamente offensive dell'onore, del decoro e della reputazione sia delle persone alle quali sono assegnate le funzioni di organi istituzionali della FITAV e sia di qualsiasi altro tesserato della Federazione.

In ordine alla prova dell'esistenza dei fatti attribuiti al Sig. Bertolino, della loro riferibilità allo stesso e della loro attitudine a ledere il bene protetto dalla norme regolamentari citate nell'incolpazione, ritiene questa Corte di richiamare l'attenzione sulle missive in precedenza elencate, versate in atti e da aversi qui di seguito per integralmente trascritte, tutt'altro che smentite dal loro autore, trinceratosi soltanto dietro le dimissioni dalla Federazione, la restituzione della tessera sociale e infantili giustificazioni scritte.


Al riguardo si trascrive quanto affermato dal Sig. Bertolino, e riportato nell'atto di deferimento a giudizio, fra le altre, nella lettera 7/4/2015: *"Rossi, Onestà, etica, rispetto e tutela della salute delle persone e dell'ambiente, delle leggi e delle istituzioni sono regole e scelte di vita quotidiana che contraddistinguono le attività delle persone per bene, lei ha scelto di infrangerle tutte- lei ha truffato, ingannato e sfruttato per anni il tiro a volo italiano- Ha disprezzato i proprietari dei campi di tiro, i loro famigliari, i loro dipendenti, gli atleti ed il pubblico ospite attendendo alla loro salute, avvelenandoli giorno dopo giorno, facendoli respirare polveri cancerogene loro malgrado ed a loro insaputa- Ha trascinato l'attività del tiro a volo nell'illegalità lasciandolo senza alternative, obbligando i campi ad infrangere la legge e/o a chiudere l'attività, mettendo a rischio migliaia posti di lavoro con conseguenze economiche catastrofiche - Ha offuscato e compromesso l'immagine del tiro a volo italiano nel mondo ... Per i suoi comportamenti irresponsabili e per l'immensa mole di danni che ha causato al tiro a volo ..."*; nella lettera 9/4/2015: *"Rossi: - ha ingannato e truffato per anni il tiro a volo imponendo di utilizzare esclusivamente i piattelli omologati prodotti dalla sua azienda promossa a fornitore unico, essendo i piattelli cancerogeni tutte le persone che si trovavano sui campi di*

tiro hanno respirato inconsapevolmente per anni polveri tossiche, i gestori di campi di tiro sono stati costretti per anni a delinquere loro malgrado ed a totale insaputa – ha sempre fornito documentazione falsa, dati errati ed informazioni di comodo e/o disinformazione totale sulla reale pericolosità tossica dei piattelli ... Anno 2015: Luciano Rossi presidente della FITAV sta facendo affondare il tiro a Volo Italiano. Per le azioni ed omissioni irresponsabili commesse nel suo mandato e per i gravi danni materiali e morali causati al tiro a volo italiano Rossi si è disonorato e si è bruciato la dignità di restare in carica"; nella lettera 20/8/2015: " Rossi come presidente ha eletto la Eurotarget a fornitore unico FITAV, ha omologato i piattelli in argilla bitume prodotti da Eurotarget, come presidente intercetta e stronca sul nascere ogni richiesta di omologazione presentata in Fitav da altri produttori concorrenti, se i campi di tiro provano solamente ad utilizzare piattelli alternativi ordina ai <suoi> delegati regionali a riprendere i trasgressori anche con minacce, intimidazioni e ricatti: insomma ha lavorato anni per crearsi il suo business e lo difende con tutti i mezzi anche se non propriamente legali, strenuamente ed ad oltranza. Come presidente usa liberamente la Fitav ed i suoi sottoposti per il suo interesse economico personale ... Ci si domanda se questo cartello di controllo ... possa essere una appropriazione indebita del presidente a proprio tornaconto. Rossi tiene in ostaggio il tiro a volo italiano ed impedisce a terzi qualsiasi azione di salvataggio. Il Consiglio Federale Fitav già sollecitato ad espellere Rossi per indegnità comportamentale ignora le richieste .. si che lo devono rimuovere a ufficio perché si è reso indegno e incapace al comando. Rossi ha incastrato per benino anche i suoi collaboratori che oggi, con azione ed omissione, decidono del loro futuro."

Quanto appena evidenziato sull'elemento oggettivo della condotta del Sig. Bertolino, per le parti di tale condotta che risultano attributive a persone, nominativamente indicate o comunque fisicamente riconoscibili (così è per il Presidente Sen. Rossi, i membri del Consiglio Federale della FITAV, i membri del Consiglio Tecnico Giuridico della stessa Federazione), di responsabilità e condotte di natura pesantemente negativa, indicate in maniera apertamente precisa e concreta all'evidente scopo di vestirle di credibilità, è necessaria qualche precisazione, anche richiamando i principi scaturenti dalle norme del c.p.c. che disciplinano l'appello (art. 339 e seg.), come disposto dall'art. 37 R.G.: l'azione disciplinare è stata esercitata nei confronti del Sig. Bertolino; l'impugnazione è stata proposta soltanto dal Procuratore Federale per i punti dallo stesso indicati e per i motivi espressi, nei confini dei quali questa Corte deve pronunciarsi; la velata, personale interpretazione dell'incolpato circa una parte della propria condotta come presunto esercizio del diritto di critica, trova inarrestabile naufragio vuoi per l'assenza del requisito della continenza delle espressioni utilizzate e vuoi perché la verità oggettiva di quanto rappresentato non emerge dalle esclamazioni dello stesso che hanno preceduto l'emanazione dell'atto di deferimento a giudizio (le sole che possono essere prese in considerazione dalla Corte), prive come sono di una solida verifica scaturente dal contraddittorio processuale e pertanto inutilizzabili da organi giudicanti.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, questa Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere integralmente riformata nei termini che seguono.

Va infatti affermata l'attribuzione, alla cosciente e libera volontà del Sig. Bertolino, della condotta sintetizzata nel capo d'incolpazione, che concretizza gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'illicito disciplinare contestatogli, del quale pertanto deve essere dichiarato responsabile. Tale condotta è caratterizzata indubbiamente dalla circostanza aggravante di cui all'art. 23, comma 1, lett. f del R.G., sussistendo la prova documentale in atti, in nessun modo smentita, che le modalità di diffusione delle contumelie ebbero la conseguenza voluta di essere percepite da organi (il Presidente, il Consiglio Federale, la Segreteria) e dai tesserati della FITAV, oltre che dal CONI, e di produrre le conseguenze lesive prima indicate.



Ritiene questa Corte, avuto riguardo alla natura e gravità dei fatti, alle modalità dell'azione (in particolare la pervicacia delle reiterate offese), alla intensità della deliberata volontà lesiva, alla gravità del danno cagionato alle parti offese, di dovere infliggere al Sig. Bertolino la sanzione della sospensione dall'attività della FITAV per un periodo di mesi 8 (pena base mesi 6, aumentata a mesi 8 per effetto delle aggravanti menzionate: art. 30-comma 3 - lett. c, 24-comma 2 R. G.)

La sanzione irrogata dovrà rimanere sospesa per essere scontata all'atto di un eventuale nuovo tesseramento (art. 20-comma 2 R. G.).

P.Q.M.

Visti gli art. 15-comma 1, 20, 23-c.1 -lett. f), 24 c.2, 30- c. 3 lett. c), 32 c. 5) del Regolamento di Giustizia, in riforma della reclamata decisione del Tribunale Federale in data 11/1/2016, dichiara il Sig. Giorgio Romano Bertolino responsabile dell'infrazione aggravata di cui agli art. 15 c. 1, 23 c. 1- lett. f, così come ascrittagli, e infligge allo stesso la sanzione della sospensione dall'attività della FITAV per un periodo di mesi 8 (otto). Dispone che la sanzione irrogata rimanga sospesa per essere scontata all'atto di un eventuale nuovo tesseramento.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di 10 (dieci) giorni.

Manda al Sig. Procuratore Federale per l'esecuzione della sanzione irrogata.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza al Sig. Giorgio Romano Bertolino, al Sig. Procuratore Federale, al Sig. Presidente FITAV Sen. Luciano Rossi.

Roma, 16 marzo 2016.

Dott. Nicola Miriano, Presidente, relatore

Avv. Emanuele Squarcia, Componente

Avv. Federico Brizi, Componente